



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 42

Oggetto:

Approvazione convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Carlentini ed Infratel Italia S.p.A, per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese Aprile, alle ore 12:30 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1) STEFIO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) MANGIAMELI | Salvatore | Vice Sindaco |
| 3) NARDO | Sebastiano | Assessore |
| 4) RIPA | Maria Rosa | Assessore |
| 5) FAVARA | Massimiliano | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale Dott. Daniele Giamporcaro **D.ssa Gluseppa Farrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li 11-04-2019

La Responsabile dell'Area
CAPO AREA III
(Geo. F. INGALISI)

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 11-04-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Gluseppa Farrauto

Il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Approvazione convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Carlentini ed Infratel Italia S.p.A, per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga”**.

PREMESSO:

- che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. (Infratel Italia)”;
 - che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
 - che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;
 - che in data 2 agosto 2016, la Regione siciliana ha firmato un nuovo Accordo di programma con il Ministero dello sviluppo economico per lo sviluppo della banda ultralarga che ha permesso a Infratel Italia di emanare un bando i di gara per la costruzione e gestione di reti in fibra ottica di proprietà pubblica nelle aree bianche, cosiddette “aree di fallimento di mercato”, aggiudicato a Open Fiber SpA;
 - che il Comune di Carlentini è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
 - che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;
 - che con Circolare n. 1 del 28 gennaio 2018, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 6 dell'8 febbraio 2019, la Regione Siciliana ha fornito chiarimenti circa il progetto di investimento per la realizzazione della rete a Banda Ultra Larga nella Regione Siciliana, l'avvio delle attività realizzative e le autorizzazioni degli enti competenti;
- VISTA** la bozza di convenzione inviata a mezzo PEC in data 28/03/2019 dall'ufficio preposto della Regione Siciliana, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, regolante i rapporti di reciproca interazione tra la Regione Siciliana, il Comune di Carlentini ed Infratel S.p.A.;
- PRESO ATTO** che la suddetta convenzione dovrà essere approvata e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale del Sindaco quale Rappresentante Legale dell'Ente ed inviata tramite pec all'ufficio.informatico.regione.sicilia.it;
- DATO ATTO** che la sottoscrizione della convenzione è condizione imprescindibile per la realizzazione degli interventi pianificati nel territorio del Comune di Carlentini e che il Comune medesimo non dovrà sostenere nessun onere finanziario a seguito della sottoscrizione della convenzione in argomento;

APPURATO che la convenzione in argomento avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione;

RITENUTO opportuno approvare la bozza della convenzione in argomento in quanto risulta conforme agli obiettivi dell'Amministrazione;

per i motivi illustrati in premessa

PROPONE

alla Giunta Municipale

- 1) di approvare la convenzione tra la Regione Sicilia, Infratel Italia s.p.a ed il Comune di Carlentini, dando atto che l'adesione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente;
- 2) di autorizzare il Sindaco a **AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere digitalmente la Convenzione e trasmetterla all'Amministrazione Regionale;
- 3) di dichiarare l'immediata esecutività dell'atto per l'approvazione della presente delibera;

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Stefio



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTA la convenzione fra la Regione Siciliana, il Comune di Carlentini ed Infratel S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTE le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/91;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii;

Acquisiti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la convenzione tra la Regione Sicilia, Infratel Italia s.p.a ed il Comune di Carlentini per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra larga che viene allegata al presente atto per farne parte integrante;

DARE ATTO che l'adesione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente

AUTORIZZARE il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio a sottoscrivere digitalmente la Convenzione e trasmetterla all'Amministrazione Regionale;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Giuseppe Stefio

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppa Farrauto

Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 11 APR, 2019

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppa Farrauto

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

**Convenzione fra Regione Siciliana, Comune di
_____ Carlentini (SR) _____, ed Infratel Italia S.p.A.
per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra
Larga.**

tra le Parti

- Regione Siciliana, rappresentata dal **Dirigente Generale ad interim – Dott. Vincenzo Falgares** - dell'Ufficio Regionale per l'Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi con sede legale a Palermo, via Thaon De Revel n. 18
- Comune di Carlentini rappresentato in quest'atto da Dott. Giuseppe Stefio (Autorizzato con atto di Giunta _____);

e

- Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dall'Ing. Salvatore Lombardo, Direttore Generale della società Infratel.

PREMESSO

1. che l'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico, Sociale e Territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
4. che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati

dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

5. che il 2 agosto 2016 il MiSE e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016;
6. che in data 2 agosto 2016, è stata stipulata la Convenzioni Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Siciliana, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020 e sul PON Imprese e Competitività 2014-20;
7. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
8. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
9. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";
10. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";
11. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";
12. che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI";
13. che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;

14. che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
15. che il Comune firmatario è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
16. che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;
17. che con Circolare n. 1 del 28 gennaio 2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 6 dell'8 febbraio 2019, la Regione Siciliana ha fornito chiarimenti circa il progetto di investimento per la realizzazione della rete a Banda Ultra Larga nella Regione Siciliana, l'avvio delle attività realizzative e le autorizzazioni degli enti competenti.

Tutto ciò premesso:

la Regione Siciliana, Infratel Italia e il Comune firmatario definiscono in questo documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultra larga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultra larga nel Comune di cui alla presente Convenzione tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

- 1) **Strada Comunale:** strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).

- 2) **Infrastruttura:** cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
- 3) **Rete di Telecomunicazioni:** infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
- 4) **Cavo:** cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- 5) **Tubazioni:** tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- 6) **Manutenzione:** interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
- 7) **Convenzione:** presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
- 8) **Infratel:** Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata per conto della Regione di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari.
- 9) **Concessionario/Impresa Concessionaria:** operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in associazione d'impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una infrastruttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della Regione Siciliana.

2 Finalità ed ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultra larga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Con la presente convenzione:

Infratel anche attraverso l'impresa concessionaria:

- 1) si impegna ad attuare sul territorio del Comune di cui alla presente convenzione l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;
- 2) si impegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
 - o istanza;
 - o relazione tecnica redatta dal progettista;
 - o corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
 - o planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo.

- 3) si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
- 4) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo nr 33/16, e dalle normative di settore applicabili;
- 5) si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino previste dal dlgs 33/16, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
- 6) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
- 7) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;
- 8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
- 9) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.

La Regione Siciliana:

1. Si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
2. Si impegna ad attivare le procedure di concessione in uso, in via non esclusiva, delle infrastrutture di passaggio delle reti di telecomunicazione di proprietà regionale;
3. Si impegna a ricercare, anche nell'ambito delle Convenzioni ed Accordi stipulati con il MiSE, le opportune forme di risoluzione delle controversie che dovessero sorgere a seguito delle segnalazioni di difformità di cui ai punti precedenti;
4. Si impegna ad alimentare il Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) istituito con decreto legge 12 settembre 2014 n.133 (convertito con modifiche nella legge 11 novembre 2014, n.164) con le informazioni provenienti dagli Enti del territorio siciliano ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Il Comune firmatario

- 1) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- 2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- 3) si impegna a lasciare indenne l'operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- 4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;
- 5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- 6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- 7) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;
- 8) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;
- 9) si impegna ad attivare procedure di controlli in loco per la verifica di conformità rispetto ai percorsi, alle tipologie di scavo ed ai pozzetti implementati, segnalando ad Infratel ogni difformità rilevata;
- 10) si impegna a fornire ad Infratel attraverso il Concessionario infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n.33/2016;

- 11) si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno *shelter* o di armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 (ventinove) anni;
- 12) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente.

4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni

Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura il Concessionaria dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

5 Lavori di manutenzione

- 1 S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
 - i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
 - ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
- 2 Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel/il concessionario comunicherà al Comune 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
- 3 Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel/il concessionario informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

6 Interventi a cura del Comune

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

7 Durata della convenzione

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

9 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Per la Regione Siciliana

Per il Comune

Per Infratel
